

REGOLAMENTO (CE) N. 265/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 prevede la sanzione applicabile in caso di impiego non autorizzato di caseine o caseinati nella fabbricazione di formaggi. La sanzione comunitaria è pari al 110 % della differenza tra il valore del latte scremato necessario per la produzione di 100 chilogrammi di caseine o caseinati, constatata tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e il prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall'altro.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 78/96 ⁽⁴⁾, stabilisce la somma dovuta per i quantitativi di caseina e di caseinati utilizzati senza autorizzazione per la fabbricazione di formaggi a 183 EUR per 100 kg, sulla base dei prezzi delle caseine e dei caseinati rilevati sui mercati nel corso del secondo semestre del 1995. Occorre ridurre tale somma, in considerazione del prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da una parte, e del prezzo di mercato delle

caseine e dei caseinati, dall'altro, constatati nel corso dell'ultimo trimestre del 2001.

- (3) I prezzi constatati sui mercati nel corso dell'ultimo trimestre del 2001 sono pari a 206,96 EUR per 100 kg di latte scremato in polvere e a 562,00 EUR per 100 kg di caseine e caseinati.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2742/90, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dati i prezzi di mercato del latte scremato in polvere, da una parte, e delle caseine e dei caseinati, dall'altro, rilevati nel corso dell'ultimo trimestre del 2001, la somma dovuta a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 65,00 EUR per 100 kg di caseine e caseinati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 15 del 20.1.1996, pag. 15.